

Prot 22119 del 4/8/16 - stipulate 3/8/2016
Rep. 110/2016



Accordo Quadro
tra
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
e
REPLY S.P.A.

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste (TS), il 9 ottobre 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2016

e

Reply Spa, con sede legale in Torino – Corso Francia 110, in persona del Legale Rappresentante, Daniele Angelucci, nato a Torino il 21/10/1956
di seguito anche indicate "Parti",

premessato che

- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e della didattica internazionale;

- Reply Spa assicurerà, nei modi che riterrà più opportuni, il rispetto della disciplina prevista nel presente Accordo quadro da parte delle aziende del gruppo Reply che saranno coinvolte nel rapporto di collaborazione con l'Università;
- l'Università e Reply Spa, di seguito semplicemente denominate anche “Parti”, intrattengono, oramai da tempo, rapporti di collaborazione aventi per oggetto la realizzazione di progetti specifici;
- Reply Spa, forte delle conoscenze strategiche acquisite nell'ambito del settore di business che la contraddistingue, con l'intendimento di rimanere in costante contatto con il mondo scientifico, si propone di sviluppare la sua collaborazione con l'Università nel campo della ricerca e dell'attività didattica, sia a compendio della formazione accademico-professionale, sia per fornire una migliore conoscenza del mercato del lavoro e delle opportunità di placement, oltre a offrire applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca, nonché strutture per tirocinio (curriculare, extracurriculare, formativo e di orientamento), contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- è comune intendimento delle Parti e scopo precipuo del presente Accordo Quadro – di seguito semplicemente “Accordo” - promuovere la cooperazione congiunta delle persone e dei laboratori delle Parti per la ricerca, che consenta l'integrazione e lo sviluppo delle competenze di provenienza industriale e universitaria al fine di conseguire risultati di elevata qualità.

In particolare, l'Università si prefigge di:

- promuovere una maggiore integrazione tra la ricerca accademica e le esigenze del mercato, che consenta un più rapido e proficuo interscambio tra mondo degli studi e mondo del lavoro;

- favorire in generale lo sviluppo dell'attività di ricerca in settori altamente qualificati;
- attrarre studenti verso l'Ateneo di Trieste, proponendo esperienze formative altamente qualificate, con potenzialità di futuro inserimento professionale;
- far conoscere agli studenti dell'Università degli Studi di Trieste, una delle più significative realtà aziendali del territorio e nel settore dell'IT.

Reply Spa si prefigge di:

- implementare la propria immagine non solo nel contesto territoriale, ma a livello nazionale e internazionale;
- favorire la diffusione della conoscenza del proprio peculiare settore di business e sviluppare attività di ricerca ad alta specializzazione;
- offrire opportunità di specializzazione a laureandi e neolaureati, dottorandi e neodottori di ricerca.

Tale forma di collaborazione richiede, a parere delle Parti, il perfezionamento di un'intesa di ampio respiro, quale il presente Accordo, che ne definisca le linee generali e comuni di svolgimento, rinviando a successivi contratti la disciplina attuativa.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di

collaborazione nei seguenti ambiti:

1.2 Reply Spa dichiara la propria disponibilità a offrire all'Università di Trieste il supporto per le seguenti attività, da svolgersi presso le proprie sedi e/o presso le sedi universitarie:

- lo svolgimento di tirocini per i laureandi della laurea Triennale o Magistrale;
- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca, di comune interesse delle parti, purché lo svolgimento degli elaborati venga effettuato nel rispetto delle disponibilità di tutorship di Reply Spa o di una delle società del Gruppo Reply;
- lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, anche post laurea, post master e post dottorato;
- l'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati al conseguimento del titolo di studi (laurea triennale, magistrale, master, dottorato di ricerca) o finalizzati allo svolgimento di un percorso di ricerca;
- l'attivazione di contratti per assegnisti di ricerca;
- l'attivazione di contratti per ricercatori universitari a tempo determinato
- l'attivazione di borse di dottorato e di avviamento alla ricerca

1.3 Reply Spa dichiara altresì la propria disponibilità a offrire all'Università di Trieste il supporto per ulteriori attività didattiche quali:

- l'organizzazione di visite aziendali;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari sia in Università sia presso i propri stabilimenti;
- l'organizzazione di presentazioni aziendali ed eventi di recruiting con modalità da concordare tra l'Azienda e lo Sportello del Lavoro.

1.4 Le Parti convengono di rendersi disponibili a un uso congiunto dei reciproci laboratori che opererà secondo le modalità e i termini descritti nei successivi articoli e che opererà

nell'ambito della collaborazione reciproca di cui al presente accordo. Altresì le Parti intendono promuovere l'uso condiviso dei laboratori affinché si possano raggiungere i massimi livelli di eccellenza nell'ambito della ricerca relativa ai settori di interesse comune.

Articolo 2 – Attività di collaborazione nella ricerca

2.1. Le Parti possono attuare una collaborazione, regolamentata da ulteriori appositi accordi scritti, che si articolerà anche mediante:

- uso dei Laboratori – collocato nelle Aree definite al successivo art. 3, con destinazione, totale o parziale, all'esercizio di attività congiunte;
- svolgimento congiunto di attività di ricerca di comune interesse;
- gestione delle tecnologie e delle conoscenze acquisite;
- acquisizione della collaborazione di ricercatori, tesisti e borsisti;
- altre attività di interesse comune che potranno essere successivamente definite.

2.2 Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente Accordo, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria e assicurativa.

Tali atti dovranno prevedere altresì la nomina di un referente per ciascuna Parte, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale, la titolarità dei risultati, le modalità di regolamentazione dei risultati



brevettabili e la pubblicazione dei risultati, ai sensi di quanto stabilito all'art. 9 del presente Accordo Quadro.

Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Accordo quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 3 – Clausola di non concorrenza

3.1 Le attività svolte in attuazione del presente Accordo non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario dell'Accordo di cui all'art. 13, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 4 – Clausola di segretezza

4.1 Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito del presente Accordo Quadro.

Articolo 5 – Clausola di limitazione di responsabilità

5.1 Reply Spa non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di Reply Spa né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di Reply Spa.

5.2 E' esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da Reply Spa; è parimenti esclusa ogni garanzia di Reply Spa per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 6 – Ubicazione delle attività

6.1. Le Parti convengono, sin d'ora, che le attività del Laboratorio saranno localizzate presso le aree di seguito indicate:

- in apposite aree presso i Laboratori di Ricerca localizzati nella Sede dell'Università, appositamente attrezzati a cura dell'Università, che rimarrà unico proprietario di tutti i relativi apparati, strumentazioni e arredi, ivi localizzati, restando inteso che Reply Spa ne avrà l'utilizzo per tutte le finalità previste dal presente Accordo;
- in apposite aree di Reply Spa, denominate "Laboratori"; Reply Spa rimarrà l'unica proprietaria di tutti i relativi apparati, strumentazioni e arredi, ivi localizzati, restando inteso che l'Università ne avrà l'utilizzo per tutte le finalità previste dal presente Accordo.

6.2 Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici dell'Università le Parti dovranno concordare, ove possibile, le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

6.3 Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di

trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Articolo 7 – Riservatezza

7.1. Le Parti si impegnano, reciprocamente, ad adottare tutte le misure necessarie e/o opportune per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (che verranno di volta in volta stabilite e specificate nei singoli contratti di ricerca e/o di sviluppo) nonché della riservatezza delle ricerche effettuate e dei relativi risultati, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 7. Le Parti si impegnano, reciprocamente, a mantenere altresì strettamente riservate tutte le informazioni, i dati e la documentazione di cui verranno comunque a conoscenza nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo; a tal fine adotteranno tutte le misure necessarie e/o opportune.

7.2. Le Parti si obbligano a fare osservare l'impegno di cui al punto precedente del presente articolo a tutti coloro che – sotto qualsiasi forma – collaboreranno con le stesse, rispondendone nei confronti dell'altra Parte.

Articolo 8 – Pubblicazione dei risultati

8.1 Le Parti si impegnano a non pubblicare i risultati delle ricerche derivanti dall'attività del laboratorio congiunto, così come dei lavori di ricerca e di tesi, senza l'assenso scritto della controparte sul testo da pubblicare.

8.2 In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività medesime.

Articolo 9 – Diritto di protezione della proprietà intellettuale

9.1 Le Parti convengono e riconoscono che, nell'ambito del presente accordo, è possibile che dalla ricerca conseguano esiti inventivi. La titolarità di questi ultimi, seguirà il principio generale di esclusività qualora conseguiti dall'attività di una sola delle parti e di contitolarità qualora conseguiti da attività congiunte di entrambe le parti.

9.2 In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà congiunta sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 10 – Utilizzo dei segni distintivi

10.1 Ciascuna parte potrà chiedere di utilizzare i segni distintivi dell'altra parte (sigillo, logo, denominazioni, etc.) solo ed esclusivamente per le finalità del presente accordo, ivi incluse le finalità promozionali e di diffusione dell'iniziativa e dei suoi risultati, comunque in maniera da non ledere l'immagine, la reputazione e il decoro dei contraenti. Ad ogni modo sarà necessaria una richiesta formale per il caso specifico.

Articolo 11 –Coperture assicurative e Sicurezza

11.1 Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente Accordo, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.



Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Nel caso di attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati allo svolgimento di un percorso di ricerca, Reply Spa (o una delle aziende del Gruppo Reply) garantisce all'apprendista, durante l'attività di ricerca in apprendistato, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile alle stesse condizioni del proprio personale.

11.2 Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

12.1 I dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 13 – Responsabili e comunicazioni

13.1. I responsabili del presente accordo, sono:

- per l'Università, per le aree di rispettiva competenza, prof. Giorgio Sulligoi, Collaboratore del Rettore alle Politiche territoriali e rapporti con le attività produttive; prof.ssa Donata Vianelli, Delegato del Rettore all'Orientamento Studenti in entrata e uscita – Job Placement.

- per Reply Spa l'Amministratore Delegato Daniele Angelucci.

In caso di sostituzione del proprio responsabile ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

I responsabili dell'accordo concorderanno le proposte operative in merito a:

- definizione del contenuto e del calendario delle attività;
- monitoraggio e verifica dell'operatività del presente Accordo, con la predisposizione di eventuali relazioni;
- valutazione, definizione e approvazione di nuove attività da acquisire all'interno dei progetti condivisi;
- supervisione dei risultati ottenuti nelle singole attività di ricerca in modo da avere una visione globale e uniforme dell'attività svolta nell'uso congiunto dei laboratori;
- formulazione di proposte e suggerimenti alle Parti in ordine alla valorizzazione della collaborazione ai fini della migliore attuazione del presente Accordo.

13.2. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (eventualmente anticipata via fax o posta elettronica), ai seguenti indirizzi:

- quanto all'Università di Trieste
Servizio ILO e Placement
P.le Europa, 1, 34127 TRIESTE.
- quanto a Reply Spa
Ufficio Risorse Umane
Via Castellanza, 11 – 20151 MILANO

o ad altri indirizzi che le Parti potranno comunicarsi di volta in volta.

Articolo 14 – Risoluzione delle controversie

14.1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del presente Accordo.

14.2 Per ogni controversia, che non possa essere risolta amichevolmente, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

Articolo 15 – Durata dell'Accordo

15.1. La durata del presente Accordo è convenuta in anni 3 (tre) dalla data della stipula ed è rinnovabile per ulteriori periodi di 3 (tre) anni mediante scambio di note scritte tra le Parti almeno tre mesi prima della scadenza.

15.2 I Contraenti potranno recedere dall'Accordo con un preavviso di 3 mesi.

15.3 Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dal presente Accordo comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

15.4 In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Articolo 16 – Spese

16.1 Il presente Accordo costituisce unicamente un quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

16.2 Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

16.3 Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 –Tariffa Parte II del

D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,

3 AGO. 2016


Università degli Studi di Trieste

Il Rettore
prof. Maurizio Fermeglia



AZIENDA


L'Amministratore delegato
Daniele Angelucci



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 5 e 14 della presente Convenzione.

Università degli Studi di Trieste

Il Rettore
prof. Maurizio Fermeglia



AZIENDA

L'Amministratore delegato
Daniele Angelucci

